

Ammortamento civilistico dei beni materiali

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

La derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata

[Scopri di più](#)

L'**ammortamento** civilistico dei **beni strumentali materiali** è disciplinato nel dettaglio dal **Principio contabile Oic 16**, secondo cui sono generalmente ammortizzabili tutte le **immobilizzazioni materiali**, ad eccezione dei **terreni** (salvo i casi in cui abbiano **un'utilità destinata a esaurirsi nel tempo** come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche) e delle **opere d'arte**.

La **scelta del criterio di ammortamento** deve rispondere alla necessità di determinare il **costo di competenza** dell'esercizio in modo **razionale e sistematico**, tenuto conto della "vita utile del bene", intesa come "*il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione*" (Oic 16). In altri termini, l'ammortamento è la **ripartizione** del costo di un'immobilizzazione nel periodo della **sua stimata vita utile** con un metodo sistematico e razionale, **indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio**.

In linea di principio, l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è **disponibile e pronta per l'uso**. Tuttavia, per i cespiti acquistati nell'anno può essere applicata la regola di utilizzare la **metà dell'aliquota normale d'ammortamento**, ma solo se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate in modo **sistematico**. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel **piano di ammortamento**, che deve essere funzionale alla **residua possibilità di utilizzazione** dell'immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la **conoscenza dei seguenti elementi**:

1. **valore** da ammortizzare;
2. residua possibilità di **utilizzazione**;
3. **metodi** di ammortamento.

Il valore da ammortizzare è di fatto il **costo sostenuto** per l'acquisto del bene.

La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “**durata economica**”, cioè al periodo in cui si prevede che il **cespite sarà utile all’impresa**. Tale periodo è normalmente **inferiore alla durata fisica** ed è ragionevolmente stimato **sulla base di una serie di fattori**, quali, tra gli altri:

- il **deterioramento fisico** legato al trascorrere del tempo;
- il **grado di utilizzo**;
- l’**esperienza** relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera;
- le **stime dei produttori** del cespite.

I **metodi di ammortamento** devono assicurare una **razionale e sistematica imputazione del valore** dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi. Certamente, il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento è quello a **quote costanti**. Esso si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella **stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso**. Il metodo di ammortamento a quote costanti:

- è il **più diffuso**;
- è di **facile applicazione**;
- favorisce la **comparabilità** dei bilanci;
- è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il **numero degli anni di vita utile**.

Un **secondo metodo** di ammortamento utilizzabile è quello a **quote decrescenti** che può essere applicato quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della sua vita utile. Tale metodo si basa sull’ipotesi che l’impresa tragga dalle immobilizzazioni materiali una **maggior utilità nei primi anni della loro vita**, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo, sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo d’invecchiamento dei cespiti.

Non è ammesso, invece, l’utilizzo di metodi di ammortamento a **quote crescenti**, in quanto tale metodo tende a porsi **in contrasto con il principio della prudenza**, né l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono **commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio dell’impresa** o di un suo ramo o divisione.

Il **terzo metodo di ammortamento** adottabile è quello che guarda all’**unità di prodotto**, praticabile quando fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Questo metodo consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la **quota di ammortamento di competenza** determinata dal rapporto tra:

- le **quantità prodotte nell’esercizio** e;
- le **quantità di produzione totale** prevista durante **l’intera vita utile** dell’immobilizzazione.

Il criterio di ammortamento prescelto può essere **variato**, quando **non più rispondente alle**



condizioni originarie previste nel piano di ammortamento. Infatti, il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se **sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime** effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla **nuova vita utile residua** del cespite.

La modifica del piano di ammortamento, per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie, costituisce un **cambiamento di stime contabili**.